



ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,925,000 - Capitale versato L. 3,307,500

Fondi di garanzia L. 219,064,564.67 — Cauzione versata al R. Governo L. 31,443,415.80

N. 127

Bollettino Mensile

Settembre 1903.

Ramo Vita

MESI	PRODUZIONE				DANNI ANNUNCIATI
	PROPOSTE PRESENTATE		POLIZZE EMESSE		
	N.°	Somma Lire	N.°	Somma Lire	Somma Lire
Agosto	1135	7.369.064.06	1052	6.421.228.11	833.469.87
Mesi precedenti . .	9098	68.996.496.19	7708	58.956.565.29	4,486,975.34
Totale	10233	76.365.560.25	8760	65.377.793.40	5.320.445.21

*
* *

Avezzano 25 Luglio 1903.

Sig. ALESSANDRO ABRAMI

Agente Principale Assicurazioni Generali - Venezia

in AVEZZANO

Nel ricevere il capitale di L. 15,000.— (quindicimila) assicurato dal compianto mio marito Amerigo Marinucci con Pol. 56779 in vigore soltanto da 5 anni, sento il dovere di porgervi i miei più vivi ringraziamenti per la esemplare puntualità dimostrata dalla Spettabile Compagnia nel pagamento del sinistro, appena espletate le necessarie formalità.



Il giovamento che deriva ai miei bambini dall'opera previdente del mio povero Amerigo possa servire di esempio per la diffusione della benefica istituzione dell'Assicurazione sulla Vita.

Gradite i miei distinti ossequi e credetemi

Dev.ma

AMALIA FRANCESCHELLI Ved. MARINUCCI

*
**

Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) 6 Agosto 1903

Onorevole Direzione delle Assicurazioni Generali

IN VENEZIA

Sentiamo il dovere di ringraziarvi per la sollecitudine ed esemplare puntualità dimostrate nel pagamento delle L. 30,000. — trentamila — assicurate sulla propria vita dal nostro compianto Padre, morto testé.

Autorizzandovi a rendere di ragione pubblica questa nostra attestazione, onde serva di stimolo agli esitanti padri di famiglia a profittare di questa provvida e santa istituzione che è l'assicurazione sulla vita e ad apprezzare nel suo alto e giusto valore morale e finanziario la Vostra primaria Compagnia con tutta stima Vi riveriamo.

Eredi BORGOGNO

*
**

Ramo Incendi

Allo scopo di dare ai nostri funzionari nuovi mezzi per dimostrare agli assicurati nella liquidazione dei risarcimenti per danno d'incendio quale sia la vera procedura da seguirsi in omaggio alla legge ed al patto stipulato, crediamo opportuno di comunicare per estratto una Sentenza ora emessa dalla R. Corte di Appello di Trani.

La Corte ritiene in

FATTO

che per effetto d'incendio nella notte del 27 aprile 1897, fu distrutto completamente l'insieme delle merci in chincaglierie e generi di moda, deposi-



tati nell'apposito locale di smercio posto in Gallipoli, fin dal 1889 assicurato pel presuntivo di L. 37.000, così, dopo il disastro, l'assicurato si diede a far pratiche presso la Società, ai fini dell'indennizzo, mercè la denuncia dell'accaduto in data 1 maggio anno suddetto. Fu per questo che seguì una rigorosa inchiesta, riassunta in appositi verbali, prendendovi parte l'assicurato col proprio perito, nonchè, per la Società, il liquidatore e l'Ispettore. Constatati tutti i dati di fatto, che si potettero raccogliere nella bisogna, il perito dell'assicurato, opinò che il danno ascendeva precisamente a L. 37.000, mentre il perito della Compagnia non volle emettere giudizio di sorta, perchè le risultanze della inchiesta non erano state soddisfacenti.

Denunziato il disaccordo tra i due periti al Presidente del Tribunale di Lecce, che, secondo un patto speciale della polizza di assicurazione, era chiamato, in tale contingenza, a nominarne un terzo, demandava tale incarico a certo Francesco Franco, il quale, non ostante il grave dibattito sorto tra gli altri due periti, in cui da quello della Compagnia si sosteneva doversi escludere dalla rivalsa le merci che esistevano nel piano superiore del magazzino, perchè, a suo giudizio, non comprese nel contratto di assicurazione, emetteva parere che il danno risarcibile ammontasse, invece, a L. 14.800, incluso l'armeggio del detto negozio.

Non essendo piaciuto all'assicurato l'avviso del Franco, convenne in giudizio avanti il Tribunale, la Società in persona del legittimo suo rappresentante, e chiese che essa fosse condannata al pagamento di L. 37.000 in favore di lui, somma corrispondente al reale valore del patito danno, od a quella che, sempre superiore alle 14.800 lire, secondo la specifica Franco, avesse creduto il Collegio stabilire. Insorgeva la convenuta contro la domanda, deducendo che la perizia collegiale non avrebbe dovuto affatto disporsi, resistendo a tale provvedimento i patti della stipulata assicurazione.

Il Tribunale respinse cotesta eccezione con sentenza del 13 giugno 1898 e dispose prova testimoniale onde accertarsi specialmente:

Che la speculazione prosperò talmente da trovarsi il magazzino ben provvisto di merci nel piano terreno e in quello superiore fino al giorno dell'incendio.

Nel contempo ordinò una nuova perizia, che tenuto conto di tutti i precedenti, insieme, ai risultati della prova, precisato avesse la vera consistenza dei danni.

Confermata in appello la mentovata statuizione, si attese all'espletamento della doppia disposta istruzione, indi a che l'assicurato, riproducesse la causa per le definitive provvidenze, insistendo che fosse la Società condannata a pagargli le lire 37.000, ritenuto esatto il nuovo perito.

Il Collegio adito, accolse la domanda di esso istante mercè sentenza



del 23-31 dicembre 1902 ed avverso la stessa, con atto del 16 febbraio 1903, produsse appello la Società, sostenendo: 1° che l'Assicurato non esibì libri, fatture e registri, ma solo a furia di memoria, compilò l'elenco delle cose distrutte; — 2° che, trattandosi di oggetti di moda, ombrelli, cappelli etc.; almeno tre quarte parti della merce doveva trovarsi venduta, quando avvenne l'incendio, atteso l'elasso di due anni e più dalla fornitura; — 3° che tanta massa di roba, giusta il notamento dell'assicurato non avrebbe potuto contenersi in un piccolo magazzino; — 4° che un negozio tassato per L. 1200 di Ricchezza Mobile, non poteva ammontare al valore assegnato dai primi giudici; — 5° che, infine non sia da attendere ai risultati della prova dell'assicurato, come quella che sarebbe inficiata dal favoritismo, ma per contrario, stare si debba alle deposizioni di parecchi testimoni escussi nell'interesse della Società; — 6° che, in conclusione, per siffatto difetto di mezzi probatori, fosse il caso di deferire all'appellato il giuramento estimatorio, determinandosi dalla Corte la somma, sino alla quale gli si potrebbe aggiustar fede.

La Corte ragionò in

DIRITTO

Attesochè, giusta il patto 3°, capitolo 7° del contratto di assicurazione, interceduto fra i contendenti, l'assicurato deve giustificare tanto in confronto della Compagnia, quanto del perito (al quale uopo ha obbligo di conservare le tracce del sinistro fino alla rilevazione del danno) in modo soddisfacente, con titoli di proprietà, o di acquisto, libri, registri, conti, stime, fatture, e con tutti gli altri mezzi di legge e di consuetudine, la esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate al tempo del sinistro, come pure la realtà ed importanza del danno.

Attesochè ciò, in sostanza, è conforme al generale principio di diritto scritto nell'art. 1312 del cod. civ. riprodotto il monito del jus classico: non esse, et non adparere est idem in jure.

Che, se poi, nei casi della specie, pretendere non si possa una prova tale, da parte dell'assicurato, che rispecchi quella eloquenza promanante da fatti certi e determinati, siccome in ogni altra ordinaria contingenza, certo non sia lecito largheggiare a segno da ammettere la domanda, per cui si controverte, in tutta la sua consistenza, a furia d'induzioni più o meno vaghe, le quali forza non abbiano di assurgere a quel certo vero, a cui tenere debba ciascun giudizio.



Attesochè, dalle premesse consegue doversi portare, nella disamina dei risultati dei mezzi probatori esauriti nella presente causa, tutta quella scrupolosità che valga a convincere la Corte, sul se stesse veramente la piena giustificazione dell' assunto dell' assicurato.

Attesochè, vi ha, poi, di momentoso che nè registri, nè fatture complete, nè la precisione dei rimasugli dell' incendio potettero servire di sostrato ai giudizi peritali. Invece fu uno sforzo di memoria quello dell'assicurato nell' elencare i diversi oggetti della sua speculazione, ma un tale prodigio della mente di lui, per quanto ammirevole, certo non affida, nè può affidare a segno da indurre la corte a ritenere, contro i più ovvi principi regolatori del sistema probatorio, la esattezza del dettaglio di cui si tratta.

Sarebbe stato obbligo imprescindibile di esso appellato, secondo le buone regole che governano le commerciali aziende, di conservare in luogo sicuro i replicati registri, fatture, appunto nella previsione dei sinistri della specie ed anche pel caso di furto, nel magazzino.

Attesochè, oltre a tali argomentazioni di indole generale, uopo è che si tenga conto di tutte le altre speciali, come qui appresso: E primamente non può farsi assegnamento sulla prova diretta per ricavarne la conseguenza, a cui l' assicurato perviene, dappoichè niente di sostanziale da essa si raccoglie. Difatti, i diversi testimoni escussi mettono in rilievo una sola circostanza, e cioè che il magazzino trovavasi sempre fornito di merci ma non hanno saputo fornire dati precisi di fatto per giustificare che veramente avesse toccata la consistenza pecuniaria delle lire 37000 e più, nel tempo dell' incendio. Or si sa che il giudizio del magistrato mal sicuro sarebbe quando adagiare si volesse su semplici congetture.

Cercò, esso appellato, ammenicolare la prova prestata, mercé atti notori, nonchè con certificato dell' Ufficio Postale di Gallipoli, e con talune fatture, ma, tutto questo, a nulla giova, sul riflesso che i primi son privi di giuridico valore, come prova stragiudiziale; il secondo depone unicamente dei diversi pacchi postali ritirati dall' assicurato nel decorso di due anni, senza però che se ne sappia il contenuto e il rispettivo valore, e le fatture esibite, giusta l' affermazione dell' ultimo perito, sarebbero parziali, e quindi limitatissime.

La finale perizia, poi, nel manifestato giudizio, tiene al probabile, non già al certo, appunto perchè mancarono al perito, siccome innanzi fu detto, i fattori materiali necessari per un aggiustato parere.

Volle, egli, confutare la opinione dei due precedenti, ma le osservazioni in proposito, resistono a verità.

E per fermo, ritenuto che il magazzino fosse di limitata contenenza, giusta quanto emerge dai documenti della causa; ritenuto che vi fossero stati depositati generi di moda, come ombrelli, cappelli, polsini, colli ed

altro di simile, nel corso di due anni, sia da dubitare per un verso, che l'insieme delle merci toccato avesse quella quantità, di cui parla esso appellato nel fattovi elenco, e, per altro, che ad ogni modo, la natura delle stesse e l'entità pecuniaria dei singoli capi, raggiungere mai non poteva l'ammontare delle L. 37000. Arroge a questo la salientissima considerazione che, trattandosi di generi esistenti da due anni in magazzino, sia per le vendite occorse nel frattempo, sia pel deprezzamento che dovevano assolutamente subire in valore le altre rimaste invendute, precise, come generi di moda, posto pure un relativo rifornimento, certo, in tempo dell'incendio l'originario costo trovar si doveva notevolmente diminuito.

Attesoché, a sorreggimento dei susposti criteri, viene in soccorso la prova contraria, espletata dall'appellante Società, da cui emerge nettamente: 1° Che il magazzino poteva avere un giro di merce non oltre le 20000 lire; — 2° Che se si fosse proceduto a liquidazione in tempo prossimo al sinistro non si poteva evitare un ribasso sul valore delle merci stesse nella misura del 50 % almeno; — 3° Che nella località suddetta vi era un ammasso di casse vuote; — 4° Che, infine, effettivamente i generi di moda rimasti invenduti in una stagione perdono il valore, nella misura del 20 a 30 per cento; e siccome l'incendio avveniva nel mese di aprile, così sia da ritenere che si fosse trovata in magazzino una certa provvista di merci dell'altra stagione e limitata la rifornimento per quella imminente,

Attesochè non sia da tralasciare un'altra riflessione, e, cioè, che l'assicurato si trovi tassato fra i contribuenti di ricchezza mobile per un reddito di sole L. 1200, il che rende meno giustificato il valore di 37000 lire assegnato alle merci distrutte.

Attesochè, in cotesto stato di cose, onde possa emettersi un giudizio che risponda ad equità, sia di mestieri tenervi a sostrato una circostanza di fatto, vale a dire la giustificazione data dall'assicurato ai periti nel senso che, egli, ebbe a rifornire di merci il magazzino negli anni 1895 e 1896, pel valore di circa L. 10.000, per cui in base a diverse fatture esibite, a comprova del dippiù che vi si conteneva si avrebbe un totale di L. 24.000. — Ma sia pure che si voglia andare oltre i criteri che si attingono dall'insieme degli elementi processuali, ciò non pertanto si convince la Corte che il costo delle merci perdute eccedere affatto non poteva il valore di L. 28.000; e siccome da cotesto ammontare è mestieri detrarre il prezzo ricavato dalle parziali vendite, nonchè il tanto quanto corrispondente ad una proporzionata diminuzione di costo di generi rimasti invenduti, così, tutto sommato, puossi, prudenzialmente, limitare il danno risarcibile a L. 20.000 e non più, senza ricorrere al giuramento stimatorio, di cui parla la difesa dell'appellante.



E siffatto avvisare trova altresì ausilio nelle dichiarazioni giudiziali dell'assicurato, come colui, che non sicuro in sua coscienza dell'esattezza della sua domanda, chiese ai primi giudici che, ad ogni modo, l'avessero accolta nei limiti di giustizia.

Attesochè, in tali sensi, circoscrivere debbasi la condanna riportata dalla Società con la impugnata Sentenza, riduce per conseguenza la somma di risarcimento dalle richieste L. 37.000:— a sole L. 20.000:— ecc. ecc.

*
**

**Società Anonima Italiana di Assicurazione
contro gli Infortuni di Milano.**

M E S I	D A N N I A N N U N C I A T I			
	M O R T E	I N V A L I D I T À	I N A B I L I T À	T O T A L E
	1	2	3	1 - 2 - 3
Agosto	12	34	964	1010 .
Mesi precedenti . . .	35	200	5520	5755
Totale	47	234	6484	6765

*
**

Personale

Il signor **Sacchi D.r Luigi** per dimissione ha cessato di far parte dei Funzionari della Società Anonima Italiana d'assicurazione contro gli *Infortuni* di Milano.

LA DIREZIONE



